



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070

ORDINANZA N. 10 DEL 10.03.2020

Disposizioni per l'attuazione e la promozione della diffusione delle informazioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 contenute nei dpcm Ministeriali e Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020);

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

Visto il DPCM del 9 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che, nel prevedere ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", estende a tutto il territorio nazionale le misure già previste per la c.d. zona rossa (art. 1, comma 1, del dpcm citato);

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni:

Il divieto di Mobilità (in entrata ed in uscita) dal territorio del Comune di Galati Mamertino, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute (che dovranno essere comprovate mediante autocertificazione resa nella forme di legge). È consentito, comunque, il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza.

Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

La sospensione, fino al 03/04/2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

- Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- **È consentita attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
- In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- Il ricevimento del pubblico negli uffici comunali viene sospeso dalla data dell'8/3/2020 fino al 3/04/2020, eccetto che per gli uffici dell'Anagrafe, Stato Civile e Servizi alla Persona, solo per questioni urgenti ed indifferibili. I Responsabili dei servizi valuteranno l'opportunità di consentire il ricevimento del pubblico per quei procedimenti amministrativi indifferibili ed urgenti; in tali casi si dovrà disciplinare l'ingresso del pubblico in modalità tale da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e l'utente.
- **Il mercato settimanale del mercoledì, viene sospeso sino a nuove disposizioni, fermo restando l'esercizio delle attività relative a generi alimentari di prima necessità e comunque posizionate a debita distanza di sicurezza.**

INVITA

- I cittadini che si recheranno presso la farmacia comunale ad accedere ai locali rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, aspettando eventualmente il proprio turno all'esterno della struttura.
- Le famiglie, sentita l'autorità religiosa, in caso di decessi e alla luce della sospensione delle cerimonie funebri, ad allestire la camera ardente presso uno dei locali delle parrocchie presenti sul territorio che garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è comunque vietato predisporre la camera ardente presso le abitazioni private.
- Tutti i cittadini sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ministeriali, regionali e comunali.

L'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.galatimamertino.me.it, nonché venga data massima diffusione tramite tutti i canali di comunicazione possibile.

Le Forze dell'Ordine sono onerate di fare eseguire la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 10.03.2020.

IL SINDACO
Antonino dott. Baglio

